



Prefettura di Firenze

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA E DI TRADUZIONE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - SEZIONE DI FIRENZE

PREMESSA

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Prefettura - U.T.G. di Firenze

Via Cavour n. 1 - FIRENZE

C.F. 80020830487

Pec.: protocollo.prefi@pec.interno.it

R.U.P.: Dirigente l'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Il luogo di esecuzione del servizio è la provincia di Firenze - Codice **NUTS ITI14**;

Il CPV 79540000-1;

La Prefettura - UTG di Firenze, al fine di garantire il funzionamento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - Sezione di Firenze, in esecuzione della determina prefettizia n. 223079 del 30.11.2023, intende affidare con procedura *ex art. 50, comma 1, lett. e*, del D.Lgs n. 36/2023, espletata integralmente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche "MEPA") il servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto dell'attività istituzionale del medesimo organismo.

La presente richiesta non è vincolante per la Prefettura di Firenze e non obbliga quest'ultima a procedere all'affidamento.

ART. 1

Oggetto e categoria del servizio

1. Il servizio richiesto prende in esame il complesso delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti, concernenti sia la fase istruttoria (acquisizione di ogni informazione e documentazione utile sui Paesi di origine dei richiedenti asilo, oltre a quelle prodotte anche in lingua originale dall'interessato, ai fini di un esame approfondito delle domande di asilo stesse); sia la fase decisoria, con particolare riferimento all'attività di audizione e di intervista degli interessati da parte dell'Autorità Territoriale preposta all'esame delle richieste d'asilo con l'utilizzo, presso la propria sede ubicata in Firenze – Via Giacomini n. 8, di interpreti/traduttori, con possibilità della stessa Autorità di ricorrere a



Prefettura di Firenze

sistemi automatici di videoregistrazione delle predette attività; sia ogni eventuale ulteriore necessità dell'Autorità Territoriale che richieda le attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti. E' comunque fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio di assicurare la presenza dal vivo degli interpreti/traduttori nel corso delle audizioni dei richiedenti asilo.

2. Il servizio è espletato con riferimento ai calendari di audizione predisposti dall'Autorità Territoriale con cadenza periodica, di norma non inferiore a sette giorni, salvo casi imprevisi di particolare urgenza e necessità. I calendari sono, altresì, comunicati tempestivamente al gestore del servizio e specificano, nei giorni e nelle date elencate, le caratteristiche dell'assistenza linguistica richiesta dall'Autorità procedente, con particolare riferimento alle etnie considerate, alle lingue veicolari e ai dialetti rari necessari ai fini del corretto svolgimento del servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione, nonché di ogni altra attività di supporto in sede di audizione dei richiedenti la protezione.
3. Ogni variazione del calendario delle audizioni/convocazioni, disposta dall'Autorità Territoriale in funzione di circostanze non prevedibili né altrimenti programmabili, che comporti la necessità di un rinvio dell'audizione e/o di riconvocazione di uno o più richiedenti, deve essere comunicata con congruo anticipo al gestore del servizio e, comunque, con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.
4. Qualora il preavviso di cui al comma 3 sia inferiore a due giorni lavorativi, si applicano al gestore del servizio le previsioni di cui all'art. 15, comma 5.
5. In caso di mancata presentazione del richiedente e/o dell'annullamento delle sedute programmate, laddove gli interpreti interessati si siano regolarmente presentati, si applica, a ristoro degli oneri sostenuti dal gestore del servizio, la previsione contenuta nel richiamato art. 15, comma 5.
6. L'aggiudicatario del servizio garantisce all'Amministrazione appaltante e all'Autorità Territoriale il rispetto delle condizioni di cui al seguente elenco, nei limiti previsti dal presente capitolato, assicurando inoltre in favore del personale operante i relativi necessari supporti tecnico-informatici:
 - 6.a) la copertura linguistica nelle diverse lingue ed idiomi parlati dai richiedenti asilo, di cui all'allegato elenco contenente anche il numero minimo di interpreti/traduttori per ciascuna lingua (**Allegato 1**).
 - 6.b) il rispetto rigoroso della posizione di terzietà nei confronti dei richiedenti protezione internazionale da parte dei traduttori/interpreti in consecutiva che assistono l'Autorità procedente nell'audizione. In particolare, l'aggiudicatario della fornitura è tenuto a evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità tra l'interprete e l'audito in merito alla rispettiva appartenenza: i) a gruppi etnici, linguistici, religiosi o tribali tra di loro contrapposti e confliggenti; ii) politica, religiosa e sociale, laddove vi siano differenze di casta, clan, gruppo e di classe consolidate dalla tradizione locale e tali da creare situazioni manifeste di incompatibilità ai fini dell'imparzialità dell'interprete;
 - 6.c) la garanzia del segreto delle informazioni apprese nel corso delle audizioni o dall'esame della documentazione nel corso delle traduzioni, avendo cura di svolgere il servizio esclusivamente nelle sedi istituzionali;
 - 6.d) l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, e/o di contenzioso tra interpreti/traduttori e Autorità Territoriale;
 - 6.e) la regolarità del titolo di presenza sul territorio italiano del personale operante addetto al servizio oggetto del presente appalto, ai sensi della vigente normativa, e l'assenza di carichi pendenti;



Prefettura di Firenze

- 6.f) l'osservanza, da parte degli interpreti/traduttori, del codice di condotta di cui all'art. 5, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 25/2008 e ss.mm.ii., adottato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo in data 15.11.2016.
7. E' facoltà dell'Amministrazione appaltante e dell'Autorità Territoriale disporre verifiche, anche a campione, sul rispetto di quanto specificato al precedente comma 6. L'aggiudicatario si impegna a fornire, su richiesta, gli elementi comprovanti il rispetto dei predetti requisiti di cui al precedente comma 6.
 8. Il servizio è rendicontato e certificato sulla base delle ore effettivamente prestate, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e di assistenza linguistica previste dal presente capitolato, sia per le prestazioni in consecutiva che per le attività di traduzione.
 9. L'operatore economico si impegna a organizzare e modulare adeguatamente il servizio, in termini quantitativi e qualitativi, in base alle esigenze linguistiche dell'Autorità Territoriale, tenuto conto:
 - a) dell'impossibilità di prevedere e/o programmare la tipologia (linguistica, sociale ed etnica) e la composizione stessa dei flussi migratori - originati, in genere, dalle più varie e imprevedibili emergenze umanitarie - provenienti dai Paesi di origine dei richiedenti asilo;
 - b) della necessità di reperire, entro i termini di legge previsti per l'adozione della decisione, risorse linguistiche *rare*, nei casi in cui il richiedente asilo non sia in grado di esprimersi in altra lingua/idioma/dialetto, che non siano già coperti regolarmente dal gestore del servizio;
 - c) dell'esigenza di assicurare all'Autorità Territoriale qualificate risorse di interpreti/traduttori per i servizi di traduzione che possono essere sia in forma scritta che in consecutiva.
 10. L'aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante e all'Autorità Territoriale relazioni periodiche trimestrali in ordine all'andamento della gestione del servizio.
 11. I traduttori / interpreti sono tenuti all'osservanza del codice di condotta di cui all'art.5, comma 1-ter, del D.Lgs n. 25/2008 e ss.mm.ii., adottato dalla Commissione Nazionale in data 15.11.2016.
 12. Il servizio di interpretariato e traduzione dovrà essere svolto nel rispetto dei principi di integrità, imparzialità, professionalità, efficienza/efficacia del servizio e confidenzialità, come dettagliati nel predetto codice di condotta.
 13. Il servizio in oggetto dovrà essere svolto garantendo un'interpretazione il più possibile aderente al messaggio originale esplicitato dal richiedente, senza aggiunte od omissioni.
 14. Dovrà essere garantita l'assenza di conflitto di interesse – anche potenziale – tra interpreti / traduttori e Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - Sezione di Firenze, nonché evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità dell'interprete / traduttore sia rispetto al ruolo ricoperto nella Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - Sezione di Firenze, sia rispetto all'appartenenza etnica, religiosa, linguistica, tribale, politica e/o sociale del richiedente.
 15. L'interprete – nelle ore di attesa precedenti l'audizione o eventualmente, laddove l'audizione fosse di breve durata, per un periodo di tempo definito dopo la stessa – dovrà dedicarsi alla traduzione di memorie e/o altra documentazione scritta fornita dai richiedenti.



Prefettura di Firenze

16. Dovrà essere assicurato che l'interprete abbia un grado di conoscenza della lingua italiana che consenta una comunicazione corretta e fluida.
17. Dovrà essere garantita la copertura di genere, laddove si fornisca un elenco con il numero minimo di interpreti / traduttori da rendere disponibili per ciascuna lingua / dialetto.
18. Gli interpreti / traduttori dovranno impegnarsi a seguire eventuali corsi di formazione e aggiornamento promossi dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.
19. Gli interpreti / traduttori dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno regolare.

Art. 2

Modalità di pubblicazione della presente richiesta di offerta

Il presente disciplinare è pubblicato sul sito internet della Prefettura-UTG <http://www.prefettura.it/Firenze/multidip/index.htm> e nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.)

ART. 3

Durata ed importo del contratto

1. Il contratto ha durata **di 20 mesi e 15 giorni (dal 16.04.2024 al 31.12.2025)**, fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale previste dal successivo art. 20.
2. L'importo del contratto, tenuto conto delle ore utilizzate negli anni 2022 e 2023 per il servizio di cui trattasi, è calcolato su un ammontare di **n. 14.350** ore.

L'importo orario, ritenuto congruo sulla base dell'importo utilizzato per la gara precedente e il ribasso offerto è di **Euro 27.50** per singola ora, iva esclusa.

L'importo complessivo da porre a base per la presentazione delle offerte è **Euro 394.625,00, iva esclusa** (n.14.350 ore x Euro 27,50).

Tale importo si intende **non impegnativo** per l'ente appaltante, in quanto trattasi di fabbisogni presunti e non prevedibili, formulati sulla base di stime e dunque suscettibili di subire variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle ore effettivamente prestate e all'aggiudicatario saranno riconosciute **solo e soltanto le ore rese** e debitamente documentate e rendicontate.

3. La ditta affidataria è tenuta, in ogni caso, ad assicurare la prestazione sulla base delle concrete necessità ed esigenze operative. Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del **quinto dell'importo** del contratto, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario,



Prefettura di Firenze

ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36.

4. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs 31.3.2023, n. 36 è prevista una opzione di proroga cui l'Amministrazione si riserva di ricorrere. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo gestore. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, il valore complessivo massimo della procedura comprensivo delle opzioni di estensione nei limiti del quinto d'obbligo, iva esclusa, risulta il seguente:

Importo complessivo	Opzione ex art. 120 comma 9 – Max. 20%	Totale
Euro 394.625,00	Euro 78.925,00	Euro 473.550,00

5. I costi della sicurezza per il contraente, relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza (tra le attività istituzionali della stazione appaltante e quelli del soggetto contraente) sono fissati pari a **“zero”**.
6. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 4

Soggetti ammessi in forma singola e associata

1. Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, ivi compresi gli enti del Terzo Settore, i quali:
- a) a norma dei rispettivi atti costitutivi, abbiano fini e scopi compatibili con l'oggetto contrattuale di cui al presente capitolato;
 - b) possiedano l'oggettiva capacità prestazionale/produttiva e nonché la necessaria esperienza pregressa, tali da corrispondere alle caratteristiche del servizio.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67e 68 del Dlgs 36/2023.

2. È vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di candidati.

È vietato al candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di candidati, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al candidato che partecipa alla gara in aggregazione di operatori economici



Prefettura di Firenze

aderenti al contratto di rete (art. 65, comma 2 lett. g) del D.Lgs 36/2023, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

3. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

4. Le aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete) di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del D.Lgs 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5 del D.Lgs 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di candidati rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di gara sia durante la procedura di gara che successivamente all'aggiudicazione.



Prefettura di Firenze

7. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Amministrazione escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ART. 5

Requisiti generali

1. Sono esclusi dalla gara i candidati invitati per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Dlgs 36/2023. In particolare, i motivi di esclusione previsti dall'art. 94, commi 1 e 2 del predetto decreto legislativo non devono sussistere nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94 c. 3 del Codice degli Appalti.
2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

ART. 6

Requisiti speciali e mezzi di prova

1. I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
2. **Requisiti di idoneità professionale.**

È richiesto ai candidati invitati il possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. o l'iscrizione negli appositi registri per le Cooperative per un'attività compatibile con l'oggetto della presente procedura di gara e nello specifico:

 - a) per le imprese:** iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - b) per le cooperative:** iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - c) per le cooperative sociali ex Legge 381/1991 ed i relativi consorzi:** iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - d) per le associazioni/organizzazioni di volontariato:** iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
 - e) per gli enti e le associazioni di promozione sociale:** iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara;



Prefettura di Firenze

f) per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.

3. **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

Ai candidati è richiesto di aver conseguito, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente capitolato, un fatturato per servizi analoghi a quelli previsti nel presente capitolato non inferiore al valore a base d'asta della presente procedura al netto di iva. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito della capacità economica e finanziaria dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%;

4. **Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

per partecipare alla procedura il candidato deve aver eseguito, negli ultimi tre anni, almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli richiesti nell'ambito della presente procedura di gara per un importo complessivo, negli ultimi tre anni, non inferiore all'importo complessivo stimato dell'appalto, al netto dell'iva. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito della capacità tecnica dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%.

5. **Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete.**

I candidati invitati che partecipano con le modalità di cui all'art. 65, c. 2 lett. e), f), g) e h) del D.Lgs 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- a) alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete ed ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile;
- b) nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al presente articolo (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore, nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta. **I requisiti di capacità economico finanziaria** di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso come somma dei fatturati per servizi analoghi dei singoli operatori del raggruppamento.

6. **Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



Prefettura di Firenze

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio.

Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale in relazione alla natura e all'attività svolta dalle medesime.

7. **I requisiti di capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti:
- a) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 36/2023, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
 - b) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs 36/2023, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. **Avvalimento:** l'operatore economico partecipante alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o dei requisiti di capacità economico finanziaria avvalendosi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36. A tal proposito si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente disciplinare. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. In caso di partecipazione di **RTI e Consorzi ordinari**, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve: I) essere sottoscritta da tutte le costituenti imprese del RTI o del Consorzio ordinario; II) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito a una di esse la rappresentanza, con mandato collettivo speciale. La suddetta impresa mandataria - cui spetta il compito di stipulare il contratto, in nome e per conto delle mandanti - deve essere preventivamente individuata e espressamente indicata, all'atto della presentazione dell'offerta.

ART. 7

Presentazione delle offerte

1. Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il ME.PA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.

Le offerte dovranno pervenire attraverso il Sistema ME.PA entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 02.04.2024 pena l'irricevibilità della stessa.

2. L'"OFFERTA" dovrà contenere:

a) **Documentazione amministrativa**



Prefettura di Firenze

b) Offerta tecnica

c) Offerta economica

Di seguito si indica in dettaglio la documentazione da produrre, debitamente compilata:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a.1) Domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 e assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (All. 2)

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice degli Appalti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nella domanda di partecipazione devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti ovvero le parti del servizio che il concorrente intende affidare in subappalto.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.



Prefettura di Firenze

a.2) Patto d'integrità sottoscritto per presa visione ed accettazione (**All. 3**);

a.3) copia del presente capitolato, firmato in ogni pagina dal rappresentante legale della ditta concorrente. Nel caso di raggruppamenti e consorzi, la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata/consorzianda;

a.4) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 del presente capitolato;

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 53 del D.Lgs 36/2023. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della predetta solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

a.5) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, qualora l'offerente risultasse affidatario;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

a.6) Dichiarazioni integrative;

Le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte anche dai soggetti associati (**All. 4**);

a.7) Ulteriore documentazione, relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di idoneità professionale, consistente in:

- copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati;
- certificazioni dei servizi analoghi resi nell'ultimo triennio;
- copia eventuale procura e dichiarazione sostitutiva procuratore su sussistenza poteri rappresentativi.

a.8) Nel caso in cui il concorrente decida di ricorrere all'**avvalimento (All. 5)**, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata nell'art. 104 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36 e in particolare:

- a) dichiarazione del soggetto partecipante indicante i requisiti che formeranno oggetto di avvalimento e la denominazione dell'impresa ausiliaria.
- b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la medesima attesta:
 - il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'impegno verso il soggetto partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata



Prefettura di Firenze

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante;

- di non partecipare in proprio alla medesima gara, né in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 comma 2 lett. b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs 31.3.2023, n. 36;

c) L'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto partecipante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

a.9) Documentazione e dichiarazioni eventuali ulteriori per i soggetti associati.

I soggetti in forma associata forniscono, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, la documentazione e le dichiarazioni di seguito riportate in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs 36/2023, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs 36/2023, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (**contenuta nell'allegato 5**)

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs 36/2023, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero



Prefettura di Firenze

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.



Prefettura di Firenze

B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, di cui si allega facsimile (**All. 6**), dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante o suo procuratore.

L'Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

b.1) una descrizione dei servizi/forniture offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nella presente RDO;

b.2) la proposta tecnico-organizzativa in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 8;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella presente RDO - Disciplinare di gara e condizioni particolari di esecuzione del servizio, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del D.Lgs 36/2023. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, **non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto**, alla sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente. Qualora l'offerta tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli elementi di natura qualitativa elencati all'art. 8, la Commissione giudicatrice non attribuirà alcun punteggio in relazione all'elemento non trattato.

C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere, in lettere ed in cifre, il prezzo orario unitario offerto - al netto di IVA (max due decimali), con riferimento all'importo a base di gara, IVA esclusa.

A corredo dell'offerta economica il candidato dovrà presentare un prospetto riepilogativo dei costi stimati per l'appalto (non a pena di esclusione).

In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante. In caso di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve: I) essere sottoscritta secondo quanto indicato di seguito nel presente articolo; II) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito a una di esse la rappresentanza, con mandato collettivo speciale. La suddetta impresa mandataria - cui spetta il compito di stipulare il contratto, in nome e per conto delle mandanti - deve essere preventivamente individuata e espressamente indicata, all'atto della presentazione dell'offerta.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. Eventuali correzioni riportate in offerta dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte.

Nel caso di soggetti che partecipano in forma associata, l'offerta tecnica ed economica deve essere sottoscritta con firma digitale come di seguito:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila;



Prefettura di Firenze

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (ed. rete - soggetto), dall'organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (ed. rete - contratto), dall'organo comune nonché da ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

ART. 8

Procedura dell'affidamento – criteri utilizzati per l'affidamento

1. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, valutabile con riferimento agli elementi "capacità tecnica" e "prezzo orario unitario" sulla base dei seguenti criteri:
 - **Offerta tecnica** **punteggio massimo 70 punti,**
 - **Offerta economica** **punteggio massimo 30 punti.**
2. La gara è aggiudicata al concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità, tra due o più concorrenti, prevale quello che abbia ottenuto il maggiore punteggio attribuito all'offerta economica presentata. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
3. Gli elementi di valutazione e attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

1) PREZZO: MASSIMO PUNTI 30

I punteggi sono attribuiti con riferimento al prezzo offerto, che sarà indicato esclusivamente in riferimento all'importo orario e che dovrà comunque essere **minore** del prezzo a base di gara fissato ad **Euro 27,50**, oltre iva.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, nella presentazione dell'offerta economica l'operatore è esentato dall'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali ex art. 108 comma 9 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36.



Prefettura di Firenze

2) PROPOSTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70

2.1) AMPIEZZA DELLA BASE LINGUISTICA

COPERTURA LINGUISTICA (ESPRESSA IN VALORE PERCENTUALE) DELLE LINGUE E DIALETTI UFFICIALI, SPECIFICATI A CURA DELL'OFFERENTE, DEI PAESI DI ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO CONTENENTE ANCHE IL NUMERO MINIMO DI INTERPRETI/TRADUTTORI (ALLEGATO 1)	MASSIMO PUNTI 27 ATTRIBUITI ALLA MASSIMA COPERTURA
COPERTURA LINGUISTICA (ESPRESSA IN VALORE PERCENTUALE) DELLE LINGUE E DIALETTI RARI, SPECIFICATI A CURA DELL'OFFERENTE, PARLATI NEI PAESI DI ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO CONTENENTE ANCHE IL NUMERO MINIMO DI INTERPRETI/TRADUTTORI (ALLEGATO 1)	MASSIMO PUNTI 15 ATTRIBUITI ALLA MASSIMA COPERTURA

2.2) ORGANIZZAZIONE

OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ANCHE AVVALENDOSI DI SUPPORTI TECNOLOGICI AVANZATI, PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ LINGUISTICA A BENEFICIO DELLA C.T. E DEI SERVIZI RICHIESTI PER FRONTEGGIARE EVENTUALI EMERGENZE UMANITARIE E/O A CARATTERE INDIVIDUALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMPI DI RISPOSTA NELLE SITUAZIONI NON PROGRAMMATE	MASSIMO PUNTI 20
CERTIFICAZIONI PER SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO, RILASCIATE AL SOGGETTO CONCORRENTE DA ORGANISMI ACCREDITATI, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME EUROPEE	MASSIMO PUNTI 3 (1 PUNTO PER OGNI CERTIFICATO FINO A UN MASSIMO DI 3 PUNTI)



Prefettura di Firenze

PREVISIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ D'INTERPRETARIATO D'INIZIATIVE FORMATIVE PER INNALZARE LO STANDARD QUALITATIVO DEGLI INTERPRETI (ES. CORSI DI ITALIANO, FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SULLA TRADUZIONE IN CONSECUTIVA, ETC)	MASSIMO PUNTI 2
ADOZIONE, DA PARTE DELLE PREDETTE SOCIETÀ DI PROCEDURE STANDARDIZZATE O DI APPLICATIVI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO RESE, AL FINE DI AGEVOLARE IL CALCOLO, LA VERIFICA E L'ACCREDITO DEGLI IMPORTI DOVUTI	MASSIMO PUNTI 2
DOTAZIONE DI UN TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER CIASCUN INTERPRETE, CON ONERI A CARICO DELLE SOCIETÀ DI INTERPRETARIATO	MASSIMO PUNTI 1

METODO DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \quad \text{dove:}$$

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

\sum_n = sommatoria;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Per gli elementi a carattere qualitativo, $V_{(a)i}$ è uguale alla media dei coefficienti - variabili tra zero e uno - attribuiti da ciascun Commissario *mediante confronto a coppie tra le varie offerte*.

Per gli elementi a carattere quantitativo (costituito esclusivamente dal prezzo),

$$V_{(a)i} = R_a / R_{\max} \quad \text{dove:}$$

R_a = valore offerto dal concorrente;

R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente.

4. La stazione appaltante valuterà la **congruità delle offerte** ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36. A tal fine, le offerte dovranno essere corredate, sin dall'atto della presentazione, dalle giustificazioni relativamente al prezzo/ora delle prestazioni di interpretariato in consecutiva e di traduzione, come dettagliato nel successivo art. 8 del presente capitolato.



Prefettura di Firenze

5. Saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizioni e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Si precisa che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto:

- a) in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, di ritenere valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione;
 - b) nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di non procedere all'aggiudicazione;
 - c) nel caso di una sola offerta valida pervenuta, di procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23.5.1924, n. 827;
 - d) di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara;
 - e) di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.
6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.
7. Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. Le offerte saranno valutate dalla commissione giudicatrice, che sarà nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte.

I risultati della valutazione saranno visionabili su MEPA e sul sito internet della Prefettura-UTG di Firenze.

9. La Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art 110 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36. Al termine dell'eventuale fase sub-procedimentale di verifica dell'anomalia, la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi complessivamente attribuiti alle offerte tecniche ed economiche.
10. La graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione non sono vincolanti per l'Amministrazione, che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico. L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo e acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto del presente capitolato anche in caso di presentazione di una sola offerta, qualora ne riscontri la convenienza.
11. In caso di accertata mancanza dei requisiti richiesti, l'Amministrazione procede all'annullamento dell'aggiudicazione,



Prefettura di Firenze

all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, ed alla segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, dello stesso D. Lgs 31.3.2023, n. 36.

12. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di:

- non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze;
- procedere all'**esecuzione d'urgenza** del servizio, nei casi e con i limiti di cui all'art. 17, comma 8 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36.

13. L'Amministrazione si riserva altresì di revocare la presente procedura di gara per sopravvenute, motivate esigenze di carattere pubblico.

ART. 9

Cauzione provvisoria

1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "**garanzia provvisoria**" pari al **1%** dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nelle modalità di cui all'art. 55 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36;
2. Tale garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
 - a) del **50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - b) del **50%**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - c) del **30%**, anche cumulabile con la predetta riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, ovvero del **20%**, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50%, per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - d) del **20%**, anche cumulabile con le predette riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni



Prefettura di Firenze

o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (*Ecolabel UE*) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;

- e) del **15%** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto della norma UNI ISO/TS 14067;
 - f) del **30%**, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
4. Per fruire dei benefici indicati al precedente comma 3, il concorrente dovrà allegare nella busta "A- Documentazione" i seguenti documenti: **i)** copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero **ii)** dichiarazione rilasciata dell'Ente certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra.

Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontali, consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, e GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lett. h) del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio e le imprese consorziate indicate quali esecutrici siano in possesso della predetta certificazione;
 - c) in caso di partecipazione in RTI verticali, se alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, solo queste possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
5. L'offerta deve essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.117 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 10

Periodo di validità delle offerte



Prefettura di Firenze

L'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

ART. 11

Responsabile unico del progetto (RUP)

E' designato quale **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36 il dirigente dr. Calogero Ragusa.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Presidente la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Sezione di Firenze.

ART. 12

Comunicazioni e documentazione relative alla gara

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:

- a) la documentazione di gara e l'esito della stessa saranno disponibili sul portale MEPA oppure reperibili sul sito della Prefettura-UTG di Firenze;
- b) ulteriori informazioni potranno essere richieste, esclusivamente mediante l'area Comunicazioni – MEPA, all'attenzione del R.U.P.;
- c) la data entro e non oltre la quale dovranno pervenire eventuali quesiti e richieste di informazioni è fissata a **10 (dieci)** giorni prima, rispetto a quella di presentazione delle offerte.

ART. 13

Ricorsi

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

ART. 14

Stipula del contratto

La stipula del contratto di servizio in forma elettronica con firma digitale avrà luogo in tempo utile per assicurare l'avvio del servizio alla data **del 16.04.2024**, esperite le verifiche prescritte dalla legge ed acquisita la cauzione definitiva di cui



Prefettura di Firenze

al successivo art. 19.

ART. 15

Responsabilità ed obblighi dell'Aggiudicatario

1. Ai fini dell'erogazione del servizio, l'aggiudicatario, nei cui confronti si applica la normativa in materia di responsabilità datoriale, si avvale di proprio personale dipendente, collaborante o comunque utilizzato e retribuito nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti fiscali connessi.
2. In relazione al personale utilizzato, è escluso ogni rapporto di prestazione diretta con la stazione appaltante e con l'Autorità Territoriale. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità vantati dal singolo operatore designato dall'aggiudicatario, nonché il diritto di richiedere, con giudizio motivato, la sostituzione di operatori linguistici ritenuti inadeguati a svolgere le mansioni e gli incarichi loro affidati dall'Autorità competente, di operatori anche in potenziale conflitto di interessi, nonché di operatori che abbiano violato il codice di condotta di cui all'art. 2, comma 5, del presente capitolato.
3. L'aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso della prestazione del servizio, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori, interpreti o traduttori, impegnandosi in forma scritta a non divulgarli e a non consentirne l'utilizzazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti esterni all'Amministrazione. Tale obbligo è esteso altresì in capo a tutti gli interpreti/traduttori.
4. È posta interamente a carico dell'aggiudicatario la responsabilità, sia civile che penale, per i danni che eventualmente si verificano, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, per fatto o colpa grave del personale utilizzato dal gestore del servizio.
5. In caso di mancato impiego, da parte dell'Autorità Territoriale, degli interpreti regolarmente convocati e presenti in sede, l'aggiudicatario ha diritto a vedersi riconosciuta, come congruo indennizzo, in base alle modalità specificate nel contratto, una somma fissata forfettariamente in n. 2 ore complessive di attività di interpretariato.

ART. 16

Divieto di cessione

E' fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto.



Prefettura di Firenze

ART.17

Modalità di pagamento

1. L'aggiudicatario, all'inizio di ogni mese, è tenuto a documentare alla Prefettura l'attività svolta, presentando relativa fattura elettronica comprensiva delle prestazioni complessivamente rese nel mese precedente con indicazione delle ore effettivamente rese ai fini della relativa validazione da parte dell'Autorità territoriale.
2. Alla liquidazione delle fatture emesse nel rispetto dei presenti oneri contrattuali, in mancanza di ragioni ostantive non imputabili all'Amministrazione appaltante, la Prefettura provvede entro 60 giorni. dal ricevimento delle stesse.
3. Tutti i pagamenti di competenza dell'appaltatore saranno effettuati con accredito in conto corrente bancario o postale. L'appaltatore stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n.136 e ss.mm.ii.

ART.18

Oneri inerenti al contratto

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
2. Riguardo all'assolvimento dell'imposta di bollo, si rammenta che il D. Lgs 31.3.2023, n. 36 prevede in relazione all'importo massimo previsto dal contratto il versamento di € 120,00.

ART.19

Cauzione definitiva

1. Nei termini e modalità stabiliti nell'art. 117 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, ai fini della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 117 comma 2 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs 31.3.2023, n. 36 per la garanzia provvisoria, nelle modalità specificate all'art. 8 del presente capitolato.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.



Prefettura di Firenze

ART. 20

Penali

1. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio fornito, ferma restando la richiesta di risarcimento del danno, potranno essere applicate le relative penalità di cui al successivo comma 3, calcolate sul fatturato del mese in cui le anomalie stesse si sono verificate.
2. Fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'affidatario del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della diffida.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia alla diffida di cui al precedente comma 2 o fornisca elementi giustificativi inidonei, a titolo di penale è disposto quanto segue:
 - a) in caso di ritardo o la mancata erogazione della prestazione richiesta, si applica una penale pari al doppio dell'importo orario moltiplicato per il numero di interpreti/traduttori designati dal contraente che si siano sottratti, senza adeguata motivazione, alla prestazione suddetta, con un minimo di Euro 200,00, a valere sulla fattura del mese in cui è avvenuto il disservizio ;
 - b) in caso di mancata effettuazione di una seduta già programmata dall'Autorità procedente per fatto imputabile esclusivamente all'aggiudicatario, si applica una penale pari a Euro 1.500,00, a valere sulla fattura del mese in cui è avvenuto il disservizio.

ART. 21

Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.
2. Costituisce inadempienza grave la reiterazione dei comportamenti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 19 del presente capitolato. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice, a titolo di risarcimento danni, si rivale sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, fatto salvo, in ogni caso, il recupero delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.
3. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, inviata mediante lettera raccomandata ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Costituisce, altresì, causa risolutiva espressa l'accertamento di circostanze e/o elementi, in capo all'aggiudicatario, relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nonché l'acquisizione di certificazioni interdittive a carico dell'aggiudicatario ai sensi della vigente normativa antimafia.



Prefettura di Firenze

ART. 22

Foro competente

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse allo stipulando contratto per la fornitura dei servizi richiesti, è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Firenze, (data del protocollo)

P. IL PREFETTO

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Pitaro)

Documento firmato in originale conservato agli atti d'ufficio